

LAVORATRICI, LAVORATORI, GIOVANI E PENSIONATI,

ANCORA UNA VOLTA CON SERENITA', MA CON FERMEZZA E CHIAREZZA, LA UIL VUOLE ILLUSTRARE LE RAGIONI CHE L'HANNO PORTATA A SIGLARE L'INTESA CON IL GOVERNO E TUTTE LE ASSOCIAZIONI DATORIALI.

LA UIL, OGGI PIU' CHE MAI E NEL RISPETTO DEI LAVORATORI E DEGLI ISCRITTI, AGISCE ESCLUSIVAMENTE SUL PIANO SINDACALE, SUI CONTENUTI, SULLE COSE CONCRETE. LA UIL SI SCONTRA E SI CONFRONTA CON TUTTI I GOVERNI.

I LAVORATORI, LE LAVORATRICI E I PENSIONATI VOGLIONO ESSERE TUTELATI SEMPRE E COMUNQUE!

INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI E I CITTADINI A GIUDICARE NON QUELLO CHE SI ASCOLTA O SI LEGGE SUI GIORNALI MA QUELLO CHE AVREBBE VOLUTO IL GOVERNO (Gennaio 2002), QUELLO CHE AVEVANO DETTO E CHIESTO CGIL, CISL E UIL INSIEME (aprile 2002) E QUELLO CHE C'E' SCRITTO SULL'ACCORDO. GIUDICATE E CONFRONTATE LIBERAMENTE MA CON COGNIZIONE.

SIAMO CONVINTI DI AVER FATTO UN OTTIMO ACCORDO.

DI AVER DIFESO E AMPLIATO TUTELE E DIRITTI.

DI AVER DIFESO E INCREMENTATO IL REDDITO DEI LAVORATORI E PENSIONATI

DI AVER DATO UN CONTRIBUTO DECISIVO ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI TUTELE.

DI AVERE PRIMA CONTRASTATO POI RADICALMENTE MODIFICATO IMPOSTAZIONI SBAGLIATE E INGIUSTE DEL GOVERNO.

LA **UIL** INVITA I LAVORATORI, I GIOVANI, I DISOCCUPATI A RIFLETTERE INSIEME SULL'IMPORTANZA DEI RISULTATI OTTENUTI GRAZIE ALLA MOBILITAZIONE DI QUESTI MESI.

Luglio 2002

UIL

POLITICHE PER IL LAVORO

COSA DICEVA E VOLEVA IL GOVERNO

art. 10. (delega al governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonchè incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)

ai fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dell'articolo 2110 del codice civile;

applicazione in via sperimentale della disciplina per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale;

c) identificazione delle ragioni oggettive connesse a misure di riemersione, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio, che giustificano la deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

COSA HANNO CHIESTO CGIL CISL UIL

CONTRO LE DELEGHE SULL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E L'ARBITRATO

COSA DICE L'ACCORDO

Più volte le parti sociali hanno concordato con il Governo il "non computo" di alcune categorie di lavoratori (tendenzialmente i nuovi assunti) ai fini della individuazione del campo di applicazione dello Statuto dei Lavoratori, o comunque hanno accettato - per incrementare i livelli di occupazione ovvero contrastare situazioni di crisi occupazionale - che questi occupati aggiuntivi non dovessero essere calcolati, in modo tale da consentire che alle aziende interessate, se inferiori in partenza ai 16 dipendenti, continuasse ad applicarsi la normativa vigente per quella dimensione d'impresa.

Tali accordi sono stati tradotti in altrettante norme di legge che hanno interessato i contratti di formazione e lavoro nel 1984, i contratti di apprendistato nel 1987, i contratti di reinserimento nel 1991, i lavoratori interinali nel 1997 e i lavoratori socialmente utili (LSU) nel 2000.

Anche in questo caso la norma ripropone la formula del "non computo", riferendola a tutti i contratti di lavoro ma limitandola - in via sperimentale - ad un arco di tempo triennale e, per quanto riguarda lo Statuto dei Lavoratori, al solo art. 18. A differenza delle normative e degli accordi sopra citati essa non riguarda infatti i diritti sindacali. La misura proposta verrà strettamente monitorata e la sperimentazione si concluderà con una verifica congiunta del Governo con le parti sociali sugli effetti prodotti in termini di maggiore occupazione e di crescita dimensionale delle imprese.

In conclusione, la norma proposta non modifica in alcun modo le tutele di cui dispongono attualmente i lavoratori italiani né la disciplina che oggi si applica alle diverse categorie d'impresa. Essa, per contro, rappresenta una misura promozionale per incentivare nuove assunzioni regolari a favore di soggetti che attualmente sono esclusi da ogni tutela a partire dal vero bene primario che è il diritto al lavoro.

Le eventuali ulteriori iniziative legislative conseguenti a questa sperimentazione saranno definite sulla base di un necessario avviso comune tra le parti sociali.

La norma proposta non trova logica applicazione al pubblico impiego.

Allegato 2

Art. (Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese)

1. Ai fini di sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese il Governo è delegato ad emanare in via sperimentale uno o più decreti legislativi, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai fini della individuazione del campo di applicazione dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, non computo nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzioni mediante rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, o con contratto di formazione e lavoro, instaurati nell'arco di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) inapplicabilità della misura di cui alla lettera a) ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, già rientranti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel campo di applicazione dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in quanto abbiano occupato mediamente nei dodici mesi precedenti, un numero di dipendenti corrispondente alle soglie dimensionali indicate dallo stesso articolo 18;

c) non riconducibilità al concetto di nuova assunzione delle ipotesi di subentro di un'impresa ad un'altra nella esecuzione di un appalto, là dove presente una disposizione di legge o una clausola contrattuale a tutela del passaggio del personale alle dipendenze dell'impresa

- subentrante;
- d) previsione di misure di monitoraggio coerenti con la natura sperimentale del provvedimento;
- e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà a una verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sulle dimensioni delle imprese, sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento e valutare l'efficacia della misura.

Allegato 3 DDL 848-A

Art. 1, comma 2, lett l)

l) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega basata sui seguenti criteri direttivi:

- 1) completa conformazione della disciplina vigente con la normativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la Legge 1 marzo 2002, n. 39, che dispone la recezione, tra le altre, anche della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/23/CE, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
- 2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento;
- 3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'art. 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda.

IL COMMENTO DELLA UIL

CON L'ACCORDO VIENE DEFINITIVAMENTE CANCELLATA L'IDEA SBAGLIATA E INGIUSTA, PER CUI L'ARTICOLO 18 SAREBBE CAUSA DEL MANCATO SVILUPPO DEL PAESE E DELL'OCCUPAZIONE!

LE PROPOSTE ORIGINARIE DEL GOVERNO E DI CONFINDUSTRIA DI ELIMINAZIONE DELL'ARTICOLO 18 (QUELLA PERICOLOSA E DESTRUTTURANTE PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO E QUELLA PER I LAVORATORI EMERSI DAL NERO) NON CI SONO PIU'!

L'INTESA PREVEDE CHE SOLO PER LE AZIENDE (MENO DI 15 DIPENDENTI) CHE GIA' OGGI NON SONO TENUTE AD APPLICARE L'ART.18 DELLA L. 300 SI SPERIMENTERA' (PER 3 ANNI) LA SOSPENSIONE DI TALE NORMA (MENTRE TUTTO IL RESTO DELLA L.300 SI APPLICHERA'). TALE PROPOSTA SI INSERISCE NELLO STESSO FILONE DI TUTTE LE ALTRE APPROVATE E CONDIVISE NEGLI SCORSI ANNI DA TUTTE LE OO.SS. E DAI GOVERNI PRECEDENTI, CHE RIGUARDANO DECINE DI MIGLIAIA DI LAVORATORI (APPRENDISTATO, REINSERIMENTO, INTERINALE, L.S.U.)!

NON SOLO: SARA' IL SINDACATO, INSIEME ALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI, A DECIDERE COSA FARE ALLA FINE DELLA SPERIMENTAZIONE!

VI SONO, QUINDI, TUTTE LE CONDIZIONI PER DARE, AL TERMINE DEI TRE ANNI, LA TUTELA DELL'ARTICOLO 18 SIA AI VECCHI CHE AI NUOVI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.

ARBITRATO

COSA DICEVA E VOLEVA IL GOVERNO

art. 12. (delega al governo in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro)

1. al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie individuali di lavoro, il governo è delegato a emanare, su proposta del ministro della giustizia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro per la funzione pubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, abrogando l'articolo 412-ter del codice di procedura civile e modificando parzialmente l'articolo 412-quater del medesimo codice ed ogni altra norma in contrasto con la presente delega, sostituendoli con disposizioni ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) natura volontaria della compromissione in arbitri delle controversie individuali di lavoro, direttamente ovvero ad opera delle associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro cui essi aderiscano o conferiscano mandato;
- b) forma scritta della clausola compromissoria contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri;
- c) possibilità delle parti, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, od al suo termine in caso di mancata riuscita, di affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale le controversie;
- d) superamento del divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie individuali aventi ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, affermandosi conseguentemente il lodo secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento; e) decadenza del collegio arbitrale allo spirare del termine di incarico senza emissione del lodo; f) alternatività fra risarcimento del danno con quantificazione interamente rimessa al collegio arbitrale e reintegrazione nel posto di lavoro, a discrezione del collegio arbitrale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300; g) impugnabilità, in un unico grado e davanti alla corte di appello, del lodo arbitrale, soltanto per vizi procedurali; h) immediata esecutività del lodo, nonostante l'impugnazione proposta ai sensi della lettera g), a seguito del deposito presso la cancelleria del giudice; i) istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

COSA HANNO CHIESTO CGIL CISL UIL

**CONTRO LA PROPOSTA DEL GOVERNO DI ARBITRATO (CHE DAREBBE ALLE
IMPRESE UN ENORME VANTAGGIO IN CASO DI VERTENZA)**

COSA DICE L'ACCORDO

NULLA PERCHE' SOPPRESSA LA PROPOSTA

IL COMMENTO DELLA UIL

Il governo ha dovuto cancellare, come chiesto dal Sindacato unitariamente, la proposta formulata in modo improponibile TANT'E' CHE NELL'ACCORDO NON C'E' NULLA DI CIO' CHE IL GOVERNO HA PROPOSTO!

AMMORTIZZATORI SOCIALI

COSA DICEVA E VOLEVA IL GOVERNO

art. 3.(delega al governo in materia di ammortizzatori sociali)

1. il governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un primo riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato.....

COSA HANNO CHIESTO CGIL CISL UIL

IL FINANZIAMENTO DI UN NUOVO SISTEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CASSA INTEGRAZIONE E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE). NON SI POSSONO SUPERARE LE ATTUALI INIQUITA' A COSTO ZERO COME VUOLE IL GOVERNO.

COSA DICE L'ACCORDO

Contestualmente, l'indennità di disoccupazione ordinaria connessa agli attuali requisiti pieni sarà incrementata nella sua entità e durata prevedendo:

a. indennità di base che garantisca un sostegno al reddito complessivo per un periodo continuativo massimo di dodici mesi, con un meccanismo a scalare che assicuri al lavoratore il 60% dell'ultima retribuzione nei primi sei mesi, per poi scendere gradualmente al 40% ed al 30% nei due successivi trimestri. A tal fine, il Governo si impegna a garantire la necessaria copertura per una spesa di almeno 700 milioni di euro per anno;

Per quanto attiene all'avvio del secondo livello di tutela, integrativo e volontariamente promosso dalle parti sociali, verranno definite forme di incentivazione adeguate per i contributi delle imprese.

IL COMMENTO DELLA UIL

Come chiesto unitariamente dal sindacato il Governo ha dovuto cedere!!!

Si finanzieranno nuovi aiuti a chi perde il POSTO DI lavoro, in modo tale da AUMENTARE L'IMPORTO DELL'INDENNITA', ALLUNGANDONE il periodo di EROGAZIONE. oggi C'è - PER SEI MESI - UN'INDENNITA' del 40% DELL'ULTIMO SALARIO. l'ACCORDO PREVEDE PER I PRIMI SEI MESI UN AUMENTO AL 60% DEL SOSTEGNO EROGATO, un ulteriore periodo di tre mesi al 40%, un ultimo periodo di altri tre mesi al 30%. il sostegno alla disoccupazione, così, pure se in termini scalari, si prolunga da sei fino a dodici mesi!

forse per chi guadagna qualche milione al mese, 200.000 mila lire sono "lenticchie" ma per molti.....

inoltre abbiamo costretto il governo a sostenere legislativamente e fiscalmente la nascita di fondi che diano la cassa integrazione a chi oggi non la ha (piccole imprese e settori nuovi) !!!

COLLOCAMENTO

COSA DICEVA E VOLEVA IL GOVERNO

art. 1.

(delega al governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)

1. allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, il governo è delegato a emanare, su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.

COSA HANNO CHIESTO CGIL CISL UIL

LA RAPIDA MESSA A REGIME DELLA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO, CENTRATA SU STANDARD DI QUALITA' ELEVATI PER IL SERVIZIO PUBBLICO

COSA DICE L'ACCORDO

Servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

Il Governo intende realizzare entro l'anno un moderno ed efficiente sistema di servizi pubblici e privati tra loro collegati da un sistema informativo per il lavoro (Rete dei Servizi al Lavoro):

- riordino delle regole del collocamento, mediante rafforzamento dell'anagrafe del lavoratore, definizione dello stato di disoccupazione, dei modi per acquisirlo e per perderlo, e dei connessi diritti e doveri (colloquio di orientamento e proposta di formazione o di lavoro entro tempi certi). Le misure sono contenute nel decreto legislativo prossimo all'esame del Parlamento;
- diffusione dei servizi privati e privato-sociali, che potranno svolgere, a determinate condizioni, tutte le tipologie di servizio al mercato del lavoro (incontro tra domanda e offerta, selezione, formazione, ricollocazione, lavoro interinale, ecc.). Le misure sono contenute nel DDL 848 che privilegia e incoraggia la gestione di questi servizi anche a cura delle stesse parti sociali;

IL COMMENTO DELLA UIL

GIA' DA 5 ANNI, E DOPO UNA riforma alla quale hanno partecipato attivamente e con pieno consenso tutte le oo.ss., si sono avviati la liberalizzazione e la regionalizzazione DEL COLLOCAMENTO. da cinque anni, cioè, svolgono la loro funzione nel settore importanti aziende private. complessivamente, però, i risultati sono assolutamente deludenti sia per l'attività pubblica, come per quella privata. cON L'ACCORDO SI favorisce IL PROCESSO DI funzionalizzazione del sistema (in termini di concorrenza come in termini di convenzione) garantendone il monitoraggio ed il controllo pubblico. inoltre SI FAVORISce LA NASCITA DI STRUTTURE, SENZA SCOPO DI LUCRO, PROMOSSE DAI RAPPRESENTANTI Delle IMPRESE E DEI LAVORATORI, IN MODO TALE DA GARANTIRE UNA PRESENZA "SOCIALE" SU UNO snodo IMPORTANTISSIMO PER I LAVORATORI E per I DISOCCUPATI.

una presenza in grado di dare equilibrio e garanzie di equità al sistema del collocamentoO nel suo complesso.

ANCORA PIU' IMPORTANTE E' AVER OTTENUTO CHE il governo della "formazione" NON sia ancora LASCIATO prevalentemente ALLE IMPRESE. la partecipazione ed il controllo dei lavoratori EVITERANNO ABUSI E RICATTI. LA FORMAZIONE, SPECIE IN AZIENDA, E' UNO STRUMENTO FONDAMENTALE non solo PER garantire La continuità dell'occupazione, ma anche per assicurare LIVELLI PROFESSIONALI adeguati, contrattando le qualifiche.

TUTELE PER I LAVORATORI ATIPICI

COSA DICEVA E VOLEVA IL GOVERNO

art. 8. delega al governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)

1. il governo è delegato ad emanare, su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del ministro del lavoro e delle politiche**

sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da persone inoccupate o disoccupate con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà del prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;

b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo:

- 1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate;
- 2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;

c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:

- 1) identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici di ammontare del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale;
- 2) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso; 3) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, anche nel quadro di intese collettive; 4) ricorso, ai sensi dell'articolo 9, ad adeguati meccanismi di certificazione; d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti con e senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 9, ad adeguati meccanismi di certificazione; e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.

COSA HANNO CHIESTO CGIL CISL UIL

IL RAFFORZAMENTO DELLE TUTELE E DEI DIRITTI PER LE FORME DI LAVORO ATIPICO E INIZIATIVE IN CONTRASTO AI PROCESSI DI PRECARIZZAZIONE

COSA DICE L'ACCORDO

I rapporti di lavoro a termine partecipano dei benefici sulla base dei requisiti. Essi saranno, peraltro, monitorati per prevenire il prodursi di una condizione di cronica precarietà cui dovrà corrispondere una particolare tutela in termini di servizi reali. Le collaborazioni coordinate e continuative saranno riformate in termini tali da valorizzare le prestazioni "a progetto" e in modo tale da confermare, in ogni caso, la loro riconducibilità all'area del lavoro autonomo (incrementandone il prelievo contributivo), fermo restando l'impegno ad arginare con adeguata strumentazione il fenomeno delle collaborazioni fittizie, che andranno, invece, correttamente ricondotte, anche in virtù di un potenziamento dei servizi ispettivi, a fattispecie di lavoro subordinato sulla base di criteri oggettivi; così ricollocate, esse parteciperanno delle diverse regole generali.

IL COMMENTO DELLA UIL

Il governo ha dovuto accettare la proposta, unitaria, del Sindacato di limitare, CON UNA NORMATIVA SPECIFICA, gli abusi nell'utilizzo dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) vera piaga, da qualche anno, del mercato del lavoro!!!

**sarà nostro impegno concordare la elaborazione delle nuove regole,
accompagnandone l'applicazione.**

FISCO

COSA DICE L'ACCORDO

In questo quadro, la riforma fiscale in esame al Parlamento assume per il Governo il carattere di elemento propulsivo dello sviluppo, stimolando i consumi e la crescita e avviando un processo di riduzione del carico fiscale sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese. Il Governo si impegna quindi:

a dare priorità alla riduzione della tassazione personale, sia nei tempi sia nel volume di riduzione del prelievo, nell'ambito delle risorse che annualmente si renderanno disponibili con la manovra di finanza pubblica;

a ricavare nell'ambito della prossima manovra finanziaria a) per il 2003, almeno 5,5 miliardi di euro da destinare ad un primo importante avvio di riforma della tassazione personale, concentrato sui redditi compresi tra 0 e 25mila euro, b) le risorse per consentire dal 2003 una riduzione pari ad almeno due punti di aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche, c) disponibilità finanziarie pari a 500 milioni di euro per avviare sin dal 2003 -nel presupposto del necessario accordo con le Regioni per evitare effetti di duplicazione- la riforma dell'IRAP, iniziando dalla riduzione nella base imponibile della componente delle retribuzioni;

a privilegiare, coerentemente all'attuazione della riforma, quegli aspetti che sono produttivi di benefici diretti verso le fasce di reddito medio-basse, in considerazione anche dei contemporanei processi di emersione. In particolare, tali benefici, nonché il perseguimento di una vera progressività, saranno realizzati attraverso deduzioni e trasferimenti specifici correlati in tendenza alla soglia di povertà e quindi valevoli in prevalenza per i redditi bassi;

a garantire, in sede di attuazione e compatibilmente con lo schema sopra delineato, che la riforma tenga in debita considerazione la condizione familiare del contribuente attraverso un accrescimento delle relative deduzioni (e, quindi, della soglia esente), nonché la loro modulazione in base alla numerosità dei carichi di famiglia ed alla condizione reddituale personale;

a riconoscere una specifica deduzione per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che forfettizzi i costi per spese di produzione del reddito, anch'essa modulata in base al reddito complessivo del lavoratore;

a garantire un livello di esenzione per i soli percettori di redditi da pensione non inferiore all'attuale livello minimo stabilito dal Governo (516 euro al mese);

ad applicare le norme sulla "capitalizzazione sottile" (thin capitalisation) in termini compatibili con le caratteristiche del sistema produttivo italiano, tenendo conto dei livelli di coinvolgimento del patrimonio individuale del titolare e dei soci;

a definire modi e livelli di tassazione delle operazioni straordinarie più favorevoli rispetto a quelli inerenti il regime della tassazione ordinaria;

ad introdurre una contabilità semplificata per le piccole e medie imprese con riferimento alla normativa IVA nonché il concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;

a garantire l'invarianza dell'attuale carico fiscale per il settore agricolo in materia di IVA e di IRAP per il 2003, in attesa della più completa riforma del regime impositivo, ferma restando l'esecuzione del credito di imposta per il 2002, secondo la formulazione concordata;

a predisporre strumenti di monitoraggio e controllo del livello della pressione fiscale locale, insieme agli enti territoriali, sul modello del patto di stabilità interno, per raggiungere l'obiettivo di una riduzione del carico tributario complessivo;

ad avviare, in occasione della predisposizione delle manovre di finanza pubblica nelle quali dovrà essere fissato la progressiva attuazione della riforma, un tavolo di confronto specifico sul tema della riforma fiscale.

Sono allegate al presente documento alcune esemplificazioni relative a specifiche figure di contribuente.

Le parti convengono che nel mese di settembre l'apposita sessione di politica dei

redditi sarà dedicata anche ad un confronto sulle misure applicative che il Governo intende trasporre nella Legge Finanziaria 2003.

ESEMPLIFICAZIONI SPECIFICHE PER I BASSI REDDITI

EFFETTI DELL'ACCORDO SUI MINIMI CONTRATTUALI (Valori in euro)				
LAVORATORE e PENSIONATO SENZA CARICHI FAMILIARI	IRPEF 2002	ACCORDO IRPEF 2003	DIFF. 2003-2002	VAR. % 2003- 02
Impiegato servizi di pulizia (euro 10.646,44 annue)	1.488,95	1.007,09	- 481,85	- 32,4%
Operaio piccola industria edilizia (euro 8.893,50 annue)	1.066,48	490,12	- 576,37	- 54,0%
Pensionato al minimo (euro 516 al mese)	287,67	0,00	- 287,67	- 100,0%
Altro pensionato con 9.000 euro annue	1.086,63	521,62	- 565,00	- 52,0%

EFFETTI DELL'ACCORDO SUI MINIMI CONTRATTUALI (Valori in migliaia di lire)				
LAVORATORE e PENSIONATO SENZA CARICHI FAMILIARI	IRPEF 2002	ACCORDO IRPEF 2003	DIFF. 2003 - 2002	VAR. % 2003- 02
Impiegato servizi di pulizia (Lit. 20.614 annue)	2.883	1.950	- 933	- 32,4%
Operaio piccola industria edilizia (Lit. 17.220 annue)	2.065	949	- 1.116	- 54,0%
Pensionato al minimo (un milione al mese)	557	-	- 557	- 100,0%
Altro pensionato con Lit. 17.426 annue	2.104	1.010	- 1.094	- 52,0%

IL COMMENTO DELLA UIL

SOLO LA PRESENZA DEL SINDACATO AL TAVOLO DELLA TRATTATIVA HA GARANTITO CONCRETAMENTE, CHE I PENSIONATI E I LAVORATORI OTTENGANO UNA VERA e SOSTANZIOSA, DIMINUZIONE DELLE TASSE.

SOLO STANDO AL TAVOLO DELLA TRATTATIVA SI E' IMPEDITO CHE IL GOVERNO INDIRIZZASSE LA RIDUZIONE DELLE TASSE VERSO ALTRE FASCE DI CITTADINI. LE TABELLE, UFFICIALI ALLEGATE ALL'ACCORDO PARLANO CHIARO!

per qualcuno sono "lenticchie", ma per chi vive di salario o di pensione e' qualcosa di importante.....

POLITICHE SOCIALI

COSA DICE L'ACCORDO

Il Governo si impegna a promuovere entro il mese di luglio una apposita sede di confronto con le parti sociali dedicata ai temi delle politiche sociali. Più in generale, la spesa sociale costituisce materia di necessario confronto con le parti sociali in relazione a tutte le misure che la riguardano, garantendo comunque che la prossima legge finanziaria non dovrà prevedere riduzione della spesa sociale rispetto allo scorso anno.

IL COMMENTO DELLA UIL

IL SINDACATO, AL TAVOLO, HA CHIESTO E OTTENUTO CHE LE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO NON INCIDESSERO SULLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE SOCIALI.

CONCERTAZIONE E POLITICA DEI REDDITI

COSA HANNO CHIESTO CGIL CISL UIL

SCIOPERIAMO PER RIAPRIRE IL CONFRONTO CON GOVERNO E IMPRENDITORI PARTENDO DAI TEMI DELLA STABILITA' DEL LAVORO E DELLA SUA QUALITA' PER PROMUOVERE NUOVA OCCUPAZIONE (16 aprile 2002).

COSA DICE L'ACCORDO

Politica dei redditi e di coesione sociale:

Il Governo e le parti sociali convengono che una efficace politica dei redditi, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, è lo strumento principale per dare stabilità e forza alla crescita economica, assicurare il perseguimento dell'equilibrio della finanza pubblica compatibilmente con gli impegni del Patto di stabilità e di crescita così come in ultimo definiti nel Consiglio Europeo di Siviglia, salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, conseguire l'innalzamento del tasso di occupazione secondo quanto deciso dal Consiglio Europeo di Lisbona.

La politica dei redditi derivata dagli accordi del 1992 e del 1993 ha contribuito a controllare la dinamica del tasso di inflazione e a realizzare il risanamento finanziario, condizioni fondamentali per garantire un sano e duraturo sviluppo del reddito e dell'occupazione. Tali accordi si sono rivelati uno strumento importante per condurre l'Italia nell'Unione Economica e Monetaria.

L'accordo sulla politica dei redditi e di coesione sociale che si realizza oggi dovrà accompagnare il conseguimento degli obiettivi di Barcellona e di Lisbona realizzando una virtuosa convergenza tra crescita economica, competitività, incremento dell'occupazione e inclusione sociale.

IL COMMENTO DELLA UIL

COME PIU VOLTE DENUNCIATO DA CGIL CISL UIL IL GOVERNO E QUESTA MAGGIORANZA INTENDEVANO DICHIARARE MORTA LA CONCERTAZIONE (CON LA POLITICA DEI REDDITI). con gli scioperi e CON LA PRESENZA AL TAVOLO DI CONFRONTO IL SINDACATO HA FATTO CAMBIARE IDEA AL GOVERNO.

LA CONCERTAZIONE E LA POLITICA DEI REDDITI TORNANO AD ESSERE UN VALORE PER TUTTO IL PAESE.

QUESTO DARA' CERTEZZE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO E GARANTIRA' CHE TUTTO IL SINDACATO (SE LO VORRA') POSSA INCIDERE SULLE PROSSIME SCELTE ECONOMICHE DEL GOVERNO.

MEZZOGIORNO

COSA HANNO CHIESTO CGIL CISL UIL

una svolta espansiva nella politica di sviluppo non affidata esclusivamente ai meccanismi spontanei del mercato e l'utilizzo corretto e tempestivo dei Fondi Comunitari.

lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno assume una valenza prioritaria nell'ambito della politica economica nazionale e di quella comunitaria di coesione , con l'obiettivo di un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente e stabilmente superiore a quello medio dell'Unione Europea e del resto del Paese.

il perseguimento di politiche di rafforzamento della qualità della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

un progetto di infrastrutture materiali ed immateriali (viabilità, alta capacità ferroviaria portualità, logistica, energia idrica, telecomunicazioni).

un programma di attrazione al sud di investimenti dalle aree sature del nord e dall'estero sostenuto da forti incentivazioni come la possibilità di cumulare il credito d'imposta con la Tremonti bis.

COSA DICE L'ACCORDO

lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno assume una valenza prioritaria nell'ambito della politica economica nazionale e di quella comunitaria di coesione , con l'obiettivo di un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente e stabilmente superiore a quello medio dell'Unione Europea e del resto del Paese.

per quanto riguarda le "risorse aggiuntive" rivolte al Mezzogiorno , già nella prossima

Legge finanziaria verrà mantenuto il flusso di nuove risorse da destinare a investimenti pubblici e incentivi nelle aree depresse in una percentuale del PIL almeno pari a quella media degli ultimi anni alle quali vanno aggiunte le risorse da destinare al cofinanziamento degli interventi dei fondi strutturali.

Si conferma l'obiettivo programmatico di accrescere la quota media di spesa in conto capitale destinata al Mezzogiorno portandola ad un valore medio del 45% del totale della spesa nel periodo 2002-2008 , inoltre il Governo si impegna ad assicurare che la quota di risorse ordinarie destinata agli investimenti nel Mezzogiorno sia non inferiore al 30% del totale della spesa del settore pubblico allargato (che include fra gli altri ,Ferrovie dello Stato , ANAS e gli altri enti preposti alla realizzazione delle infrastrutture) , precisando che la quota del 30% si applica sia alle assegnazioni che all'effettiva erogazione di risorse.

il Governo concentrerà investimenti sul versante della ricerca industriale , sul potenziamento delle strutture scientifiche e tecnologiche e sulle attività di alta formazione , valorizzando distretti di alta tecnologia e centri di eccellenza scientifica in aree prioritarie.

il Governo si impegna ad adeguare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno ai livelli del resto del Paese ,prevedendo , insieme alle parti sociali , il monitoraggio sull'attività generale e degli investimenti del settore pubblico allargato in particolare sulle opere più rilevanti tenendo conto dell'attuazione organica delle reti idriche , potenziamento ed ammodernamento delle reti energetiche , miglioramento delle politiche delle aree urbane , identificazione delle opere che sicuramente saranno portate a compimento nel triennio 2003-2005 , in particolare riferito al sistema integrato dei trasporti nelle principali città meridionali , Napoli Bari Catania Palermo , assi autostradali Salerno - Reggio Calabria , Palermo - Messina , Catania - Siracusa - Gela , nonché la conferma dell'avvio entro 36 mesi della procedura di costruzione del Ponte sullo Stretto.

il Governo metterà a punto un programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno il cui disegno ed attuazione verranno affidati alla società Sviluppo Italia , inoltre il Governo e le parti sociali individuano nel contratto di programma lo strumento di intervento principale per le nuove politiche a favore della attrazione di insediamenti produttivi nelle aree meridionali e per questo lo strumento

verrà adeguatamente finanziato.

Verranno a questo specifico scopo definite , d'intesa con le parti sociali , procedure ed attribuzioni anche a partire dall'esperienza della programmazione negoziata ed in particolare con il modello procedurale dei contratti d'area finalizzati a semplificare i tempi e i modi delle procedure autorizzative.

Per incentivare il processo di attrazione di attività industriali verso il sud , il governo si impegna a predisporre politiche per il rafforzamento , l'individuazione e predisposizione di aree industriali attrezzate ed urbanizzate , aggiungendo a tutto ciò detto che , nell'ambito di una generale semplificazione degli strumenti di incentivazione il Governo sta procedendo a concentrare nel Mezzogiorno lo strumento del credito d'imposta e renderlo cumulabile con la Tremonti bis , che congiuntamente alle altre leggi d'incentivazione dello sviluppo industriale , saranno assegnatarie di adeguate risorse finanziarie.

Il Governo , nell'ambito delle attività relative alla programmazione negoziata , si impegna a favorire , con il concorso delle parti sociali , l'effettiva operatività della regionalizzazione dei patti territoriali , prevedendo una più precisa regolamentazione degli stessi attraverso gli istituti dell'Intesa Istituzionale di Programma e degli Accordi di Programma Quadro , sulla base di puntuali criteri economici ed occupazionali prevedendo meccanismi premiali per il partenariato sociale , assicurando inoltre il finanziamento dei residui 11 patti territoriali già istruiti.

Il Governo e le parti sociali sono consapevoli che il rilancio delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno debba essere volto alla valorizzazione del settore agricolo ed agroalimentare , individuando nel tavolo agroalimentare il luogo privilegiato per la definizione di tutte le politiche di sviluppo per il settore agricolo ed agroalimentare.

Per quanto riguarda il razionamento del credito , la differenza nei tassi bancari applicati al sud rispetto al nord e la diversa importanza delle garanzie reali per la concessione del credito , il Governo provvederà a ristrutturare, potenziare ed aggiornare il Fondo di garanzia , al fine di coinvolgere le banche non solo nell'istruttoria ma anche e soprattutto nell'erogazione del credito a favore delle imprese beneficiarie degli incentivi.

Infine , il Governo e le parti sociali convengono di dare seguito al patto attraverso una ulteriore fase di lavoro comune al fine di realizzare specifiche verifiche con riferimento agli investimenti infrastrutturali , all'utilizzo dei Fondi Strutturali , agli strumenti di incentivazione , al risanamento ambientale , allo sviluppo delle risorse umane attraverso la scuola e la formazione , alla sicurezza del territorio.

IL COMMENTO DELLA UIL

L'accordo rappresenta un indubbio risultato positivo su tutti i punti da noi rivendicati rilanciando, nella prospettiva della regionalizzazione , gli strumenti della programmazione negoziata, individuando priorità e continuo monitoraggio negli interventi sulle infrastrutture nel Mezzogiorno, orientando il contratto di programma con l'adozione delle procedure del contratto d'Area verso la delocalizzazione di nuovi investimenti al Sud.

E' importante sul piano delle risorse l'impegno all'individuazione delle risorse aggiuntive sulla media degli ultimi anni riconoscendo in tal modo l'inadeguatezza di quanto previsto lo scorso anno.

Vengono finanziate le leggi di incentivo e per il Mezzogiorno sarà possibile il cumulo tra Tremonti bis e credito di imposta.

Sara' decisivo utilizzare tutti gli spazi di concertazione individuati a livello nazionale e locale per orientare al meglio le scelte operative e verificare il rispetto degli impegni assunti.

BACK